



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni concernenti la formazione delle classi e delle relative sezioni

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 giugno 2003.

Art. 1

(Criteri generali)

1. La formazione delle classi e delle relative sezioni nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà essere ispirata ai seguenti criteri:

- efficacia dei percorsi formativi;
- indicazioni pedagogico-didattiche;
- bacini di utenza;
- disponibilità delle strutture e dei trasporti;
- miglior utilizzo delle risorse professionali e materiali;
- attenzione alle esigenze educative espresse dalle famiglie.

2. E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 27 della Legge 12 febbraio 1998 n.21.

Art. 2

(Disposizioni riguardanti la Scuola dell'Infanzia)

1. Le sezioni di Scuola dell'Infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 16 alunni ed uno massimo di 26.

2. Il numero massimo di 26 alunni per sezione può essere aumentato fino a 8 unità; eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola.

3. Ad ogni sezione sono assegnati tre Educatori-Insegnanti, cui si affiancano gli eventuali insegnanti di sostegno agli allievi in situazione di handicap. Il numero di Educatori-Insegnanti viene portato a 4 quando il numero degli alunni della sezione supera le 30 unità o nel caso in cui nel plesso sia presente una sola sezione con almeno 20 alunni.
4. L'assegnazione degli Educatori-Insegnanti in rapporto al numero degli alunni e alla formazione delle sezioni viene effettuata secondo lo schema applicativo, che può essere modificato con decreto, riportato nell'Allegato "A" alla presente legge.
5. L'iscrizione degli alunni nei plessi deve avvenire sulla base di criteri riferiti al miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili. In accordo con le famiglie interessate, i dirigenti scolastici provvederanno ad indirizzare le iscrizioni anche in plessi diversi da quelli del bacino d'utenza di appartenenza.

Art. 3

(Disposizioni riguardanti la formazione delle classi nella Scuola Elementare)

1. Le classi di Scuola Elementare sono costituite, di norma, con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo di 22. Le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo provocano lo sdoppiamento della classe se vengono superate complessivamente le 25 unità.
2. L'iscrizione degli alunni nei plessi deve avvenire sulla base di criteri riferiti al miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili. In accordo con le famiglie interessate, e al fine di ottimizzare la formazione delle classi nel rispetto del numero massimo di 22 alunni, i dirigenti scolastici provvederanno ad indirizzare le iscrizioni anche nei plessi diversi da quelli del bacino d'utenza di appartenenza.
3. Particolari deroghe alle disposizioni di cui al superiore comma 1 saranno di volta in volta autorizzate dal Congresso di Stato per garantire il funzionamento di almeno un plesso di Scuola Elementare per ciascun Castello della Repubblica, attivo per l'intero corso quinquennale.
4. Nei plessi con meno di 65 alunni, fatto salvo il monte ore di didattica stabilito dagli ordinamenti vigenti e fatta salva l'offerta del servizio a tempo pieno, verranno predisposti progetti sperimentali concernenti una articolazione delle attività che favorisca l'arricchimento delle opportunità formative e che al contempo consenta un migliore e più razionale utilizzo del personale docente.
5. Le classi intermedie sono costituite, di norma, in numero pari a quello delle classi precedenti funzionanti nel plesso purché, fatto salvo quanto previsto al superiore comma 3, il numero degli alunni per classe non sia inferiore a 11.
6. Al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, le classi terminali sono escluse dalle disposizioni di cui al comma precedente, qualunque sia il numero degli allievi iscritti.

Art. 4

(Disposizioni riguardanti la formazione delle classi nella Scuola Secondaria di Primo Grado)

1. I corsi delle Scuole Secondarie di Primo Grado si articolano, di norma, in sei sezioni per circoscrizione a condizione che le classi prime siano costituite con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo non superiore a 22.
2. Le classi successive alla prima debbono essere, di norma, in numero pari a quello delle classi prime e seconde funzionanti nell'istituto, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 12.

Art. 5

(Disposizioni relative alla formazione delle classi nella Scuola Secondaria Superiore)

1. Le classi iniziali della Scuola Secondaria Superiore sono costituite, di norma, con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo di 25 alunni. Le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo provocano lo sdoppiamento della classe se vengono superate complessivamente le 26 unità.
2. Qualora le iscrizioni per un singolo indirizzo non raggiungano il numero minimo per l'istituzione di una classe, al fine di assicurare la continuità dell'indirizzo nel quinquennio, è consentita la costituzione di classi con un numero minimo di 8 alunni. In tal caso, quando motivazioni di ordine didattico ed educativo lo consiglino, l'attività didattica potrà essere articolata in area comune con altri indirizzi omogenei. A tal fine, le classi così composte non debbono essere formate da più di 26 alunni.
3. Le classi intermedie sono costituite, di norma con un numero minimo di 12 alunni fatto salvo quanto previsto dal superiore comma 2; in caso contrario, si procede alla fusione secondo i criteri indicati al comma 1.
4. Al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, le classi terminali sono escluse dalle disposizioni di cui al comma precedente, qualunque sia il numero degli allievi iscritti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Gli effetti della presente legge decorrono dall'anno scolastico 2003/04.
2. Sono abolite tutte le disposizioni, di precedente emanazione, che risultano in contrasto con quanto stabilito dalla presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2003/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni

IL
S
E
G
R
E
T
A
R
I
O
D
I
S
T
A
T
O

P
E
R
G
L
I
A
F
F
A
R
I
I
N
T
E
R
N
I

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*

Allegato "A"

Alunni iscritti	Composizione del numero	n. sezioni	n. insegnanti
16 - 34		1	4
35 - 52	26 x 2 sezioni	2	6
53 - 60	52 + 8 per dilatazione 1 ^a sezione	2	7
61 - 68	52 + 8 + 8 per dilatazione 2 ^a sezione	2	8
69 - 78	26 x 3 sezioni	3	9
79 - 86	78 + 8 per dilatazione 1 ^a sezione	3	10
87 - 94	78 + 8 + 8 per dilatazione 2 ^a sezione	3	11
95 - 104	26 x 4 sezioni (78 + 8 + 8 + 8 per dilatazione 3 ^a sezione = 102) (sarebbero permanenti 12 insegnanti)	4	12
105 - 112	104 + 8 per dilatazione 1 ^a sezione	4	13
113 - 120	104 + 8 + 8 per dilatazione 2 ^a sezione)	4	14
121 - 130	26 x 5 sezioni	5	15
131 - 138	130 + 8 per dilatazione 1 ^a sezione	5	16
139 - 146	130 + 8 + 8 per dilatazione 2 ^a sezione	5	17
147 - 156	26 x 6	6	18